

DETERMINAZIONE N° 230 DEL SEGRETARIO DIRETTORE

OGGETTO: Determina di sospensione dell'efficacia della determinazione n. 209 dd. 25.10.2022 ex art. 21-quater, comma 2, della L. 241/1990 e ss.mm.ii. - Procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di trasporti vari e attività di facchinaggio per il periodo 01.11.2022-31.10.2024 con possibilità di proroga - CIG 94185186ED

IL SEGRETARIO DIRETTORE

- ❖ **Richiamata** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.15 del 22.05.2019 "Preso atto dell'autorizzazione dell'Ulss n. 8 Berica del nulla osta al trasferimento a far data dal 17/06/2019 del Dott. Marco Peruffo e conseguente nomina dello stesso a Segretario Direttore dell'Ente La C.A.S.A. di Schio (VI)";
- ❖ **Richiamata** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.21 del 18.06.2019 con la quale il Dott. Marco Peruffo, dal 17 giugno 2019 Segretario Direttore dell'Ente, viene nominato Responsabile Unico dei procedimenti per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 50/2016;
- ❖ **Premesso** che:
 - si è reso necessario indire una procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporti vari e attività di facchinaggio in quanto è in scadenza al 31.10.2022 il contratto in essere;
 - con Determinazione n. 186 del 22.09.2022, si attivava apposita procedura a contrarre al fine di procedere all'affidamento del servizio di trasporti vari e attività di facchinaggio per il periodo 01.11.2022 – 31.10.2024 con possibilità di proroga tecnica di sei mesi, mediante procedura aperta sotto soglia Ue, ai sensi dell'art. 36 comma 9 del d.lgs. D.lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;
 - il bando di gara datato 28.09.2022 prot. n. 2876 prevedeva la scadenza alla presentazione telematica delle offerte entro le ore 12.00 del giorno 19.10.2022;
 - entro i termini stabiliti dal bando di gara, e precisamente entro le ore 12.00 del giorno 19.10.2022 sono regolarmente pervenute, tramite il portale Sintel, n. 2 (due) offerte quali:
 1. Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS
 2. Mi.Ma. Srls
- ❖ **Preso atto** che in data 20.10.2022 e 25.10.2022 si sono svolte le sedute riservate su piattaforma Sintel presiedute da apposito Seggio di Gara, nel corso delle quali si è proceduto al controllo della regolare documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica A), al fine di constatarne la conformità a quanto richiesto dal Disciplinare di gara, come da Verbale n. 1 e n. 2;
- ❖ **Preso atto** che, pertanto, così come meglio evidenziato all'interno del verbale n.1 del 20.10.2022, è stato necessario attivare con riferimento all'operatore economico Mi.Ma. Srls la

procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice, al fine di sanare carenze relative alla documentazione amministrativa presentata, con particolare riferimento alla dichiarazione relativa al possesso del requisito di capacità tecnica-professionale di cui all'art. 6.3, lett. a), del Disciplinare di gara;

- ❖ **Considerato** che il concorrente ha inviato le integrazioni documentali richieste, come risulta dal verbale n. 2 del 25.10.2022;
- ❖ **Constatato**, altresì, che il Seggio di Gara ha rilevato, in capo al concorrente Mi.Ma. Srls, il mancato raggiungimento del requisito di cui all'art. 6.3, lett. a) del Disciplinare di gara e precisamente: *“avere effettuato con buon esito servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura, resi a pubbliche amministrazioni ed aziende private, nell'ultimo triennio precedente alla data del bando di gara per un fatturato pari almeno annualmente ad €. 80.000,00 (IVA di legge esclusa)”*;
- ❖ **Preso atto** con determinazione n. 209 del 25.10.2022 è stata pertanto disposta l'esclusione dell'operatore economico Mi.Ma. Srls dalla presente procedura di gara per le motivazioni di cui sopra;
- ❖ **Preso atto** che con nota prot. n. 3202 dd. 26.10.2022 è stata comunicata all'operatore economico Mi.Ma. Srls l'esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice;
- ❖ **Rilevato** che in data 14.11.2022 l'operatore economico escluso, per tramite del proprio legale, inviata formale istanza di annullamento in autotutela della determinazione n. 209 del 25.10.2022 che disponeva l'esclusione dell'operatore economico Mi.Ma. Srls dalla procedura di cui in oggetto;
- ❖ **Rilevato** che, in particolare, nell'istanza di cui al punto che precede l'operatore, da una parte, dichiarava nuovamente di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dal disciplinare di gara per la partecipazione alla gara e, dall'altra, lamentava una corretta valutazione da parte dell'Amministrazione di quanto già prodotto in sede di gara e in sede di soccorso istruttorio dall'operatore stesso;
- ❖ **Considerato** che, a seguito di un ulteriore esame di tutta la documentazione, si ritiene necessario procedere ad ulteriori approfondimenti in merito all'effettivo possesso da parte dell'operatore economico Mi.Ma. Srls del requisito *de quo*;
- ❖ **Rilevato** pertanto che si ritengono sussistenti le motivazioni in ordine alle quali è consentito, ai sensi dell'art. 21-quater, comma 2, della Legge 241/1990 ss.mm.ii., sospendere da parte del medesimo organo che lo ha emanato l'efficacia del provvedimento di esclusione di cui alla determinazione del Segretario Direttore n. 209 del 25.10.2022;
- ❖ **Preso atto** che, in particolare, le gravi ragioni che giustificano la sospensione dell'efficacia del provvedimento sopra richiamato sono riscontrabili nella necessità di verificare l'effettivo possesso del requisito di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 6.3, lett. a), del Disciplinare di gara all'operatore economico Mi.Ma. Srls, con lo scopo di confermare l'esclusione o, in

alternativa, di riammettere lo stesso operatore alla procedura in oggetto; tutto ciò al fine di garantire all'Amministrazione di garantire che l'aggiudicazione del servizio in parola avvenga nel pieno rispetto del Codice ed in favore di operatore economico validamente titolato;

- ❖ **Ritenuto** pertanto di richiedere all'operatore economico Mi.Ma. Srls, con apposita nota, ulteriori chiarimenti in merito al possesso del requisito di cui si discute;
- ❖ **Rilevato** che, in considerazione degli accertamenti necessari, si ritiene congruo quale termine di sospensione dell'efficacia della determinazione del Segretario Direttore n. 209 del 25.10.2022 quello di 30 giorni a partire dalla data di adozione del presente provvedimento.

DETERMINA

Per quanto sopra riportato:

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di sospendere, ricorrendone i presupposti per le motivazioni di cui in premesse, ai sensi dell'art. 21-quater, comma 2, della Legge 241, la determinazione n. 209 del 25.10.2022 relativa all'esclusione dalla procedura in oggetto dell'operatore economico Mi.Ma. Srls, per un periodo di 30 giorni, al fine di procedere agli adempimenti conseguenti al presente atto;
3. Di dare mandato al RUP di comunicare all'operatore economico Mi.Ma. Srls l'avvio del procedimento di riesame sul possesso del requisito di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 6.3, lett. a), del Disciplinare di gara anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di autotutela in relazione alla sussistenza dei predetti requisiti, con conseguente revoca del provvedimento di esclusione oggetto di sospensione e contestuale riammissione del concorrente;
4. Di disporre, ai sensi dell'art.29 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;
5. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio on-line per la durata di 15 giorni, previo visto del Responsabile della trasparenza, per quanto di sua competenza.

IL RAGIONIERE

Roso Stefania

* F. to

**IL RESPONSABILE
DELL'ISTRUTTORIA**

Dott. Peruffo Marco

* F. to

**IL SEGRETARIO DIRETTORE
RESP. DEL PROCEDIMENTO**

Dott. Peruffo Marco

* F. to

**IL RESPONSABILE
DELLA TRASPARENZA**

Dott. Peruffo Marco

* F. to

* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993